



COMUNE DI TURANO LODIGIANO (LO)

IL SINDACO

DECRETO N° 1 DEL 4/1/2020

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE SEDE SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI CORNO GIOVINE – FOMBIO – SECUGNAGO – TERRANOVA DEI PASSERINI – TURANO LODIGIANO – SAN FIORANO –SANTO STEFANO LODIGIANO

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 37 in data 17.12.2019 del Comune di Turano Lodigiano (LO), di classe IV[^], n. 37 in data 10.12.2019 del Comune di Fombio, di classe IV[^], n. 43 in data 16.12.2019 del Comune di Secugnago, di classe IV[^], n. 51 in data 10.12.2019 del Comune di Terranova dei Passerini, di classe IV[^], n. 39 in data 29.11.2019 del Comune di Corno Giovine, di classe IV[^], n. 45 in data 30.11.2019 del Comune di San Fiorano, di classe IV[^], e la deliberazione n. 8 in data 03.12.2019 del Commissario Straordinario del Comune di Santo Stefano Lodigiano, di classe IV[^], con le quali gli Enti hanno deliberato di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;

RICHIAMATO il Decreto della Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regione Lombardia n° 334 del 24.12.2019 n° prot. n° 0270019 del 24.12.2019 assunto al protocollo di questo Ente il prot.n° 3954 del 27.12.2019 avente ad oggetto l'assegnazione del Dott. Nicola Caravella alla sede della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Corno Giovine – Fombio – Secugnago – Terranova Dei Passerini – Turano Lodigiano – San Fiorano –Santo Stefano Lodigiano.

RITENUTO di nominare titolare alla suindicata sede di Segreteria Convenzionata il Dott. Nicola caravella il quale alla consultazione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali iscritto al n° 5135 Segretario Comunale di fascia B;

ATTESO CHE il medesimo risulta avere i requisiti professionali per assumere la titolarità di sede;

DECRETA

DI nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Corno Giovine – Fombio – Secugnago – Terranova Dei Passerini – Turano Lodigiano – San Fiorano – Santo Stefano Lodigiano;

DI dare atto che il termine per la presa in servizio del Segretario Comunale è fissato il 04.01.2020;

DI notificare il presente decreto al Segretario Comunale e disporre la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio On Line;


DISPONE

CHE il presente decreto sia trasmesso a tutti i soggetti interessati a vario titolo al procedimento amministrativo, alla Prefettura di Milano –Albo Segretari Comunali e Provinciali –Sezione regionale Lombardia ed al Segretario Comunale Dott Nicola Caravella;

Turano Lodigiano li, 04.01.2020

Piazza XXV Aprile, 1 – 26828 Turano Lodigiano (Lodi) Tel. 0377 948364/ 0377 948302 - Fax 0377 948005 e-mail anagrafe@comune.turanolodigiano.lo.it Codice Fiscale 82502410150 P. IVA 06113790150

IL SINDACO
LOTTAROLI EMILIANO



pubblicare

dal

10 GEN 2020

al 25-1-2020

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi



DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 28/3/2020

OGGETTO: Nomina Assessore

IL SINDACO

Visto il proprio precedente Decreto n. 2 del 15/6/2018 di nomina della Giunta Comunale;

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 1045 in data 23/3/2020, sono intervenute le dimissioni di Gabriele Salvi, Assessore componente la Giunta Comunale con delega a Lavori Pubblici e Viabilità;

Visto l'articolo 46, comma 2, del D. Lgs. 18/8/1990, n. 267 s.m.i., che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta;

Ritenuto di nominare con decorrenza dal presente decreto il signor Carlo Pisati, nato a Lodi il 14/9/1960 Assessore del Comune di Turano Lodigiano con deleghe a: Ambiente, Decoro Urbano, Mobilità Sostenibile, Lavori Pubblici e Viabilità;

Accertata per il suddetto l'assenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica di Assessore;

DECRETA

di nominare il signor Carlo Pisati, nato a Lodi il 14/9/1960 Assessore del Comune di Turano Lodigiano con deleghe a: Ambiente, Decoro Urbano, Mobilità Sostenibile, Lavori Pubblici e Viabilità;

DISPONE

1. che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;
2. che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima prossima seduta.

Turano Lodigiano, 28/3/2020

Il Sindaco

Emiliano Lottaroli

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi



DECRETO SINDACO N° 3 DEL 28/04/2020

Publicazione 121
del 13 0 APR 2020
dal 13 0 APR 2020
al 15-5-2020

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (ai sensi e per gli effetti dell'Art.37, comma 6 del GDPR)

L'organizzazione Titolare del trattamento COMUNE DI TURANO LODIGIANO con sede in Piazza 25 Aprile n° 1 C.F. 82502410150- P.IVA 06118790150

nella persona del Legale Rappresentante (Sindaco) Emiliano Lottaroli

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD o DPO) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il Titolare del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR);
- Le disposizioni prevedono inoltre che «un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che sia facilmente raggiungibile da ciascuna stabilimento.

Considerato che l'Ente:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;
- all'esito di specifiche valutazioni preliminari in merito alle esperienze, competenze e referenze ha ritenuto che il soggetto proposto da Galli Data Service Srl sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi



DESIGNA

La società Galli Data Service Srl, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Gregorio Galli, Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, supportando qualsiasi attività di controllo;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) fungere da punto di contatto con gli interessati, garantendo una puntuale risposta ad eventuali richieste di esercizio dei diritti di cui agli Artt. 15-22 del GDPR;
- g) supportare il Titolare nell'attuazione del "Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e del "Piano triennale per la protezione dei dati e la conformità privacy" con particolare riferimento a:
 - compilazione dei registri delle attività di trattamento;
 - predisposizione procedura e modulistica per data breach;
 - predisposizione istruzioni e piano di formazione per i soggetti autorizzati al trattamento;
 - revisione format informative;
 - predisposizione procedura per diritti degli interessati;
 - valutazione complessiva del livello di rischio e piano di sicurezza
 - attività di verifica ed aggiornamento periodica.

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi




L'organizzazione Titolare del trattamento si impegna a:

1. mettere a disposizione del DPO la collaborazione di risorse umane interne al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
2. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
3. garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
4. rendere disponibili i dati di contatto del DPO attraverso i propri canali informativi istituzionali (sito internet, documentazione, bacheche, ecc.) ed effettuare la comunicazione dei dati di contatto all'Autorità Garante;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Il presente atto di designazione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31/12/2020.

Turano Lodigiano, 28/04/2020

Il Sindaco
Emanuele Lottarelli



Il Titolare del Trattamento:

Il Data Protection Officer:

GALLI DATA SERVICE SRL
Strada della Viggioletta, 8
29121 Piacenza
C.F. e P.I. 01690860331



Comune di Turano Lodigiano – Provincia di Lodi

DECRETO DEL SINDACO n. 4 del 1/12/2020

OGGETTO: disciplina delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, della Commissione Elettorale per la nomina e la gestione albo scrutatori, della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Assise di Appello

IL SINDACO

Visti gli articoli dal 36 al 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL), che disciplinano, rispettivamente, nomina, composizione e competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
Considerato che lo Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta comunale, nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

Dato atto che la partecipazione dei componenti del Consiglio e della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nelle rispettive sale delle adunanze a ciò adibite;

Rilevata tuttavia l'opportunità, motivata dalla contingente emergenza sanitaria (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività del Consiglio e della Giunta comunale, assicurando la funzionalità degli organi attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamati: • il capo I, sezione III, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), inerente all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa anche degli enti locali; • in specie, da ultimo, l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che, al primo comma, recita quanto segue: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."; Atteso che pare lecito affermare che: • la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza; • essa, con la clausola di salvezza espressa "i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza", consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e di perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie; • consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale; Considerato che le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti: • enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza); • enti che non abbiano già in precedenza regolamentato la materia: a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della normativa emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza; b) possono

disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale;
Ritenuto di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al punto a) sopra riportato, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibile e rapida al funzionamento degli Organi deliberativi, attraverso un applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono il rispetto delle garanzie a cui la medesima normativa fa riferimento, in ragione della compatibilità, in situazione di ordinaria gestione, della compresenza fisica costante dei membri degli Organi collegiali, sulla base delle esigenze e dei mezzi a disposizione;

Visto il documento allegato contenente l'ipotesi di disciplina di cui sopra;

Considerato che: l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle questioni all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee; la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto opportuno adottare le disposizioni di cui all'allegato alla presente, in modo che si preveda la possibilità che le riunioni degli Organi si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

Ritenuto, in particolare, necessario che: • sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; • sia consentito al Segretario comunale in qualità di soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai consiglieri comunali ed agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non necessita dell'acquisizione del visto di regolarità contabile; DECRETA

1) di approvare i criteri di funzionamento del Consiglio, della Giunta comunale, della Commissione Elettorale per la nomina e la gestione albo scrutatori, della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Assise di Appello in modalità a distanza, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio dell'Ente.

Segue allegato

Il Sindaco Emiliano Lottaroli



ALLEGATO AL DECRETO SINDACALE AD OGGETTO: disciplina delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, della Commissione Elettorale per la nomina e la gestione albo scrutatori, della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Assise di Appello

Diffusione del virus COVID-19 Criteri di funzionamento del Consiglio, della Giunta comunale, della Commissione Elettorale per la nomina e la gestione albo scrutatori, della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Assise di Appello in modalità a distanza

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni Consiglio e della Giunta comunale è consentita anche in videoconferenza, consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. 2. Le sedute del Consiglio e della Giunta possono anche essere tenute con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. 3. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale è garantita dalla contestuale messa online in streaming, in relazioni alle potenzialità del supporto tecnologico disponibile. 4. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano: a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni; b) la massima sicurezza possibile del sistema; c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di: - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete; - visionare gli atti della riunione; - intervenire nella discussione; - effettuare una votazione palese (non è compatibile il voto segreto). 2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, nonché al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario comunale la regolarità della seduta e di proclamare i risultati della votazione.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. L'appello viene svolto dal Segretario comunale in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del componente. L'appello potrà altresì essere ripetuto anche nel corso dell'adunanza ogni qual volta si renda necessario accertare la continuità e qualità della connessione dei partecipanti alla seduta. 2. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica delle presenze e relativa attestazione sul verbale. 3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria comunale, in base all'organigramma pro tempore vigente. 2. Per quanto non previsto nel presente decreto, per il Consiglio comunale, si applica la disciplina prevista nel vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio in quanto compatibile con la modalità della videoconferenza.
